



Rep. 250/19 – Prot. 1975-X/4.1

CAPITOLATO APPALTO

Disciplinare individuato con decreto n° 249 /19 protocollo n° 1974

Oggetto: Capitolato d'appalto per la fornitura di per la fornitura di accessori e materiali da laboratorio non chimici – CPV 33141000-0 - per il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche per L'IMPORTO MASSIMO DI € 39.900,00 IVA esclusa se dovuta, per una durata massima di due anni a decorrere dalla data di aggiudicazione e con eventuale proroga per un periodo massimo di sei mesi (o raggiungimento dell'importo massimo di € 39.900,00)

CIG: ZB629D9D44

Articolo 1 - Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente appalto, l'affidamento della fornitura la fornitura **accessori e materiali da laboratorio non chimici** (CPV **33141000-0** -), per il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Trieste, da effettuarsi secondo le modalità di seguito indicate e con materiali, mezzi e personale dell'affidatario del servizio.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della presente procedura di affidamento effettuata tramite RDO aperta in MEPA, ex art.60 D.Lgs 50/2016 e, s.m.i. è regolata da:

- norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per forniture, in particolare dal D. Lgs. 50/2016 e dalla legge n. 55 dd. 14 giugno 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.140 del 17 giugno 2019 ed entrata in vigore il 18 giugno 2019 che ha convertito con modificazioni il D.L. 18 aprile 2019, n. 32;
- la documentazione di gara compreso il presente documento e relativi allegati; norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

Articolo 3 - Luogo di esecuzione del servizio

Le forniture oggetto dell'affidamento dovranno essere effettuate nel territorio del comune di Trieste dove hanno sede le attività il Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche

Articolo 4 - Caratteristiche tecniche delle forniture

- SPECIFICHE TECNICHE

L'elenco presente nell'ALLEGATO 1 – OFFERTA ECONOMICA allegato al presente capitolato comprende le quantità stimate e le relative specifiche di ciascun prodotto. Nel suddetto allegato vengono riportati: la descrizione del prodotto; le caratteristiche tecniche; la quantità annua presunta di acquisto.



Al fine di una migliore identificazione/comprendimento della descrizione di alcuni articoli è stato predisposto un file dove è possibile visualizzare la rappresentazione grafica del prodotto richiesto vedi file XLS: ALLEGATO 1 – OFFERTA ECONOMICA - FOGLIO 2 - Foto articoli in vetro.

- PREZZI

L'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo unitario a singolo pezzo e il prezzo a singola confezione. Il prezzo unitario andrà moltiplicato per la quantità di consumo in pezzi stimata dal Dipartimento e produrrà il prezzo complessivo dell'articolo. La somma degli importi ottenuti sarà pari al valore complessivo dell'offerta. I prezzi dovranno essere espressi al netto dell'IVA e il valore complessivo andrà indicato in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà preso in considerazione il prezzo in lettere. L'offerta dovrà riportare anche la percentuale minima di sconto a catalogo per i prodotti non compresi nell'elenco di cui ALLEGATO 1 – OFFERTA ECONOMICA. Tale valore non verrà però preso in considerazione ai fini della selezione, ma solo per la valutazione della congruità commerciale delle offerte.

La selezione dell'operatore economico verrà effettuata sulla base dei prezzi offerti ALLEGATO 1 – OFFERTA ECONOMICA.

Nel caso di impossibilità/indisponibilità per le aziende concorrenti di fornire alcuni dei prodotti individuati nell'ALLEGATO 1 – OFFERTA ECONOMICA è facoltà delle stesse fornire prodotti alternativi compatibili per il tipo di utilizzo:

- con caratteristiche dimensionali non superiori ad una variazione del 10 per cento in eccesso o in difetto;
- con materiali e/o caratteristiche tecniche e qualitative superiori.

Nel caso in cui le aziende concorrenti dopo aver fatto una valutazione relativa alla possibilità di fornire prodotti alternativi come soprariportato, si trovi comunque nelle condizioni di non poter offrire alcuni dei prodotti, è facoltà delle stesse decidere quali prodotti offrire e quali no.

Per poter essere accettata l'offerta dovrà essere formulata in modo completo e conforme alle richieste per almeno l'90% delle voci indicate nell'allegato 1 "Offerta economica" predisposto dalla stazione appaltante. Nel caso di formulazione incompleta e non conforme per alcune voci (es. mancanza del prezzo, confezione non accettabile), al solo fine di rendere comparabile il totale dell'offerta economica, si provvederà ad integrare i valori offerti dall'Operatore Economico con il maggior prezzo desunto dalle altre offerte per la voce mancante o non conforme.

Per poter essere accettata l'offerta dovrà prevedere uno percentuale di sconto unica pari ad almeno il 20% del prezzo offerto al pubblico sul proprio sistema di e-commerce. Tale sconto dovrà poi essere applicabile a tutti gli articoli della stessa categoria merceologica (**accessori e materiali da laboratorio non chimici CPV 33141000-0**) del lotto per cui si concorre e acquisibili dal sito di e-commerce.



L'offerta dovrà specificare anche i costi della sicurezza aziendale riferibili all'affidamento oggetto della presente selezione. Non saranno ammesse offerte con prezzo complessivo superiore alla base d'asta.

I prezzi devono intendersi impegnativi ed invariabili per il primo anno dell'appalto e comprensivi di tutti gli oneri necessari allo svolgimento del servizio. A partire dal secondo anno dalla data del contratto, la richiesta di revisione dei prezzi di aggiudicazione potrà essere avanzata dall'operatore economico, mediante comunicazione esplicita e dettagliatamente motivata, nel caso in cui l'espletamento del servizio sia divenuto eccessivamente oneroso per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. La comunicazione deve essere effettuata attraverso posta elettronica certificata dscf@pec.units.it. Qualsiasi revisione dei prezzi dovrà essere espressamente autorizzata dal RUP e non potrà avere effetto retroattivo, pertanto applicazioni unilaterali del meccanismo di revisione periodica dei prezzi non saranno considerate valide. Si precisa che qualsiasi adeguamento dei prezzi verrà svolto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e, s.m.i..

- QUANTITÀ

I quantitativi dei singoli prodotti indicati nell'ALLEGATO 1 – OFFERTA ECONOMICA **sono puramente indicativi**, in quanto calcolati sulla base di dati storici, e non costituiscono per il fornitore un minimo contrattuale garantito. Le quantità pertanto possono subire variazioni sia in aumento che in diminuzione rispetto a quelle indicate.

- CONFORMITÀ A NORME

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle vigenti disposizioni legislative per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento della consegna. Inoltre, ogni prodotto deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.

- GESTIONE ORDINI E PIATTAFORMA E-COMMERCE

I punti ordinanti della Stazione Appaltante emettono singoli ordinativi di fornitura nell'arco di durata (temporale / valore complessivo) della procedura di acquisto MEPA.

Gli ordinativi devono poter essere trasmessi tramite specifica e unica piattaforma web predisposta dall'operatore economico aggiudicatario che preveda i prezzi al netto dello sconto riservati alla Stazione Appaltante.

Per ciascun punto ordinante della Stazione Appaltante, la piattaforma e-commerce dedicata dovrà prevedere un numero illimitato di utenze, distinte in 2 tipologie:

- utenza "Utente", in grado di creare il pre-ordine con i prodotti di interesse e i prezzi riservati;
- utenza "Amministrazione", in grado di convalidare e inviare l'ordine all'Appaltatore e di visualizzare tutte le transazioni effettuate.



La piattaforma e-commerce dovrà consentire:

- la creazione dei pre-ordini
- il salvataggio dei pre-ordini
- la convalida dell'ordine da parte dell'utenza "Amministrazione" ed il successivo invio al fornitore
- la notifica di avvenuto invio dell'ordine
- la funzione di copia ordine
- una funzione che consenta di visualizzare lo stato di avanzamento dell'ordine

L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione della Stazione Appaltante materiale informativo di supporto per l'utilizzo della piattaforma e ad erogare almeno 2 ore di formazione on site.

- ONERI DI CONSEGNA E ONERI ACCESSORI

Tutti gli oneri diretti e indiretti relativi alla fornitura compresi imballaggio merce, trasporto, facchinaggio al piano, sicurezza, anche aggiuntivi rispetto alle formule standard, sono a carico dell'affidatario salvo quanto diversamente stabilito nel presente documento o nei relativi allegati. Potranno essere applicati oneri di consegna, non superiori a 10 Euro, per ordini di importo inferiore a 200 Euro + IVA, indicati automaticamente in fase di predisposizione dell'ordine sulla piattaforma e-commerce.

- IMBALLAGGIO

Il prodotto dovrà essere confezionato in materiale idoneo per garantire l'integrità e la corretta protezione del prodotto durante le fasi di trasporto e fino alla consegna e la successiva fase di conservazione nei depositi/laboratori.

Sull'imballaggio esterno dovrà essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- nominativo del referente per la consegna al Dipartimento;
- numero d'ordine;
- contrassegno del fornitore;

Qualora l'imballaggio e il confezionamento dei prodotti non corrispondano alle regole espresse e/o presentino difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce verrà rifiutata e il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro i termini specificati al capitolo successivo "Controlli sulla fornitura".

- CONSEGNA DELLA MERCE

Il fornitore dovrà consegnare la merce nei punti indicati in fase di ordinativo. In caso di consegne in punti errati rispetto all'ordine il Dipartimento potrà rifiutare la consegna

La consegna dei prodotti dovrà avvenire:

- entro 20 giorni lavorativi dall'ordine;
- potranno essere concordate con il Dipartimento termini di consegna diversi o consegne ripartite riferite ad un singolo ordine;
- da parte di personale incaricato dal fornitore che sia identificabile da tesserino di riconoscimento, esposto e visibile, che riporti nominativo ed indicazione della azienda/ditta.



Il documento di trasporto/consegna dovrà inoltre indicare:

- il Gruppo di Ricerca/Referente per la consegna;
- il numero d'ordine;
- luogo di consegna;
- elenco dettagliato del materiale consegnato.

Nel caso di mancato rilascio del documento di trasporto o consegna con le specifiche informazioni di cui al precedente periodo, il Dipartimento non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento stabiliti. La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere a carico del fornitore per imballaggio merce, trasporto, facchinaggio e eventuale consegna al piano presso il luogo indicato dai punti ordinanti. Il fornitore per le operazioni di movimentazione dei materiali, sia all'esterno che all'interno delle sedi dell'Ateneo, dovrà dotarsi di tutte le attrezzature, in particolare transpallet e carrelli, necessarie ed adeguate per svolgere tale attività in sicurezza. Il Dipartimento non metterà a disposizione alcuna attrezzatura per lo scarico e il trasporto dei materiali.

- CONTROLLI SULLA FORNITURA

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai referenti per la consegna designati dal Dipartimento. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dal Dipartimento in un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore (riserva di verifica). La firma apposta per accettazione della merce non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese del fornitore contestualmente alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 10 gg lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte del Dipartimento.

La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 10 gg giorni lavorativi dalla comunicazione a mezzo PEC potrà essere inviata dal Dipartimento al fornitore con oneri a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui il fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, il Dipartimento procede direttamente all'acquisto da altro fornitore, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla struttura universitaria.



Articolo 5 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

È fatto obbligo all'operatore economico affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Per il servizio disciplinato dal presente Capitolato, non sono rilevabili rischi interferenti per cui non è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Restano a carico dell'operatore economico affidatario gli oneri della sicurezza aziendali da quantificare ed esplicitare obbligatoriamente sia nell'**Allegato 1 – OFFERTA ECONOMICA** sia nell'offerta economica generata dal MePA.

La mancata indicazione degli stessi comporta l'esclusione dalla gara.

Articolo 6 - Condizioni di esecuzione del servizio

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'operatore economico affidatario, il quale deve utilizzare propri mezzi, propri materiali e proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del servizio. Sono a carico dell'operatore economico affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi.

Qualora specifiche esigenze di sicurezza lo richiedano, l'accesso del personale dell'operatore economico affidatario ad alcune aree potrà essere subordinato all'ottenimento di apposita autorizzazione da parte della stazione appaltante.

L'operatore economico affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto. L'operatore economico affidatario è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio concordando con la stazione appaltante eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'operatore economico affidatario:

- si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano a esclusivo carico dell'operatore economico affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'operatore economico affidatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della stazione appaltante;
- si impegna espressamente a tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;



- si impegna ad adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, i procedimenti e tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni pubblici e privati, specialmente di infortuni alle persone addette alle stesse e ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Ogni responsabilità, in caso d'infortunio o per danno nell'esecuzione del servizio, o per fatto dei suoi incaricati, ricadrà, pertanto, sull'operatore economico affidatario, restandone sollevata la stazione appaltante;
- si impegna all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di assunzione della manodopera e contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase esecutiva dell'appalto;
- assume ogni responsabilità degli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'operatore economico affidatario applica per i propri dipendenti il C.C.N.L. previsto e deve garantire il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili. Il suddetto obbligo vincola l'operatore economico affidatario, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalle dimensioni dell'operatore economico affidatario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. La stazione appaltante, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'operatore economico affidatario delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate. Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, accertato dalla stazione appaltante o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'operatore economico affidatario e potrà comportare la risoluzione immediata del contratto.

Articolo 7 - Scioperi e/o sospensioni del servizio

Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore da comunicare prontamente alla stazione appaltante.

In casi di sospensione del servizio anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante provvederà ad effettuare il servizio con altro operatore economico senza formalità di sorta e con rivalsa delle spese a carico dell'affidatario, indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

Qualora l'operatore economico affidatario sospendesse il servizio, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 8 - Fatturazione

Alla liquidazione della prima fattura, la stazione appaltante tratterrà, ai sensi dell'art. 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 642/72 e della successiva Risoluzione Ministeriale 96/E del 16/12/2013 il rimborso del bollo, pari ad € 16,00, relativo alla stipula del contratto MePA, importo calcolato in conformità a quanto riportato all'art. 5 del succitato DPR e che questa Amministrazione ha già assolto anticipatamente ai sensi dell'art. 7 del DM 17 giugno 2014.



Le fatture dovranno:

- riportare la struttura di riferimento indicata nell'ordine;
- riportare il nome del referente dell'ordine
- essere emesse in forma elettronica (rif. art. 1 c. 209 e 214, L. 244/2007);
- riportare il CIG dell'affidamento;
- eventuale codice cup
- codice ipa
- riportare il n° dell'ordine (o ID DG)
- n° e data della/e bolle di consegna
- riportare l'annotazione: "Scissione dei pagamenti" (rif. art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015);

L'impresa aggiudicataria si impegna ad emettere regolari fatture distinte per ogni ordine ricevuto avendo a riferimento questa aggiudicazione, non operando alcuna fatturazione parziale ovvero accorpando diversi ordini in una unica fattura.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad emettere FATTURAZIONE UNICA per ordini che riportino tale dicitura. In tal caso la Stazione Appaltante sarà autorizzata a rifiutare eventuali fatture a parziale esecuzione dell'ordine stesso.

Nel caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, il Dipartimento non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento.

Se la fornitura o il servizio è stato eseguito correttamente, il pagamento delle prestazioni avverrà nei termini previsti dalla legge in vigore, a seguito di esito positivo dei controlli sull'affidatario previsti dalla normativa vigente. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato dall'aggiudicatario.

Alla liquidazione della prima fattura, la stazione appaltante tratterà, ai sensi dell'art. 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 642/72 e della successiva Risoluzione Ministeriale 96/E del 16/12/2013 il rimborso del bollo, pari ad € 16,00, relativo alla stipula del contratto MePA, importo calcolato in conformità a quanto riportato all'art. 5 del succitato DPR e che questa Amministrazione ha già assolto anticipatamente ai sensi dell'art. 7 del DM 17 giugno 2014

Articolo 9 - Adeguamento dei prezzi

I prezzi devono intendersi impegnativi ed invariabili per il primo anno dell'appalto e comprensivi di tutti gli oneri necessari allo svolgimento del servizio.

A partire dal secondo anno dalla data del contratto, la richiesta di revisione dei prezzi di aggiudicazione potrà essere avanzata dall'operatore economico affidatario, mediante comunicazione esplicita e dettagliatamente motivata, nel caso in cui l'espletamento del servizio sia divenuto eccessivamente oneroso per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili.

Qualsiasi revisione dei prezzi dovrà essere espressamente autorizzata dal RUP e non potrà avere effetto retroattivo, pertanto applicazioni unilaterali del meccanismo di revisione periodica dei prezzi non saranno considerate valide.



Si precisa che qualsiasi adeguamento dei prezzi verrà svolto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 – Risoluzione del contratto

Oltre a quanto già previsto dai precedenti articoli, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della stazione appaltante all'operatore economico affidatario senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese.

In caso di scioglimento del contratto è facoltà della stazione appaltante esigere che l'operatore economico affidatario prosegua il servizio fino a nuova assegnazione, senza maggiorazione di oneri a carico della stessa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di richiedere ulteriori risarcimenti per danni materiali o morali derivanti dalla risoluzione contrattuale.

A seguito della risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva il diritto di affidare ad altri il servizio, in danno dell'operatore economico affidatario inadempiente.

Articolo 11 - Recesso

La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, con preavviso di almeno 15 gg decorrenti dalla data di ricezione, da parte del fornitore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi la stazione appaltante resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. Il fornitore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

La stazione appaltante potrà inoltre avvalersi del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti art. 1 comma 13 del Decreto Legge N. 95 del 6/7/2012 "Spending Review" convertito dalla Legge N. 135 del 7 agosto 2012.

Articolo 12- Tracciabilità dei flussi

L'operatore economico affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. Ove le transazioni relative al servizio aggiudicato con la presente gara avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., oppure in violazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 Legge



136/2010, il contratto si risolve immediatamente di diritto, ex. art. 1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior danno.

Articolo 13 - Penali

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente documento e relativi allegati, il Dipartimento applicherà una penale per ogni infrazione relativa all'esecuzione dell'affidamento, rispetto alle modalità e ai tempi o alle condizioni d'offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento invierà al fornitore, formale contestazione scritta assegnandogli un tempo, non inferiore a 3 (tre) giorni, per poter presentare le proprie controdeduzioni. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente documento, in caso di inadempimento o ritardo si applicherà una penale quantificata nello 0,1 per cento dell'importo netto contrattuale.

Costituiscono sicuramente casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:

- ritardo nella consegna;
- fornitura di materiale non conforme per ogni infrazione con obbligo di adeguamento della fornitura;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza concordate;
- errata fatturazione o fatturazione che non consenta la riconciliazione automatica con documenti di consegna.

L'importo delle penali sarà recuperato dal pagamento per le prestazioni rese dall'affidatario.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito.

In caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, il Dipartimento si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 14 - Manleve

Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Dipartimento, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico del Dipartimento, qualora:

1. venga promossa nei confronti del Dipartimento un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di brevetto o d'autore su beni acquistati dal fornitore
2. terzi dovessero avanzare pretese in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni a carico del fornitore previste dal presente accordo quadro.

Articolo 15 - Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche, si informa che il Dipartimento tratterà i dati relativi al presente accordo ai soli scopi amministrativi e fiscali.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

Articolo 16 - Foro competente

Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione della fornitura è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

- ALLEGATO 1 – OFFERTA ECONOMICA
- DISCIPLINARE DI GARA ACCESSORI E MATERIALI DA LABORATORIO NON CHIMICI

Trieste, 23 settembre 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Direttore del Dipartimento di Scienze
Chimiche e Farmaceutiche

Prof. Mauro Stener